

IVA

La territorialità di Campione d'Italia: novità e conferme

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

I comuni di **Livigno, Campione d'Italia** e delle **acque italiane del Lago di Lugano** sono **esclusi dal territorio dello Stato italiano e comunitario** ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#), che definisce la territorialità Iva. Si tratta di Comuni che non fanno parte neanche del territorio doganale della Comunità europea. Le **merci dirette a Campione**, essendo poste al di fuori del territorio doganale unionale, sono soggette ai **dazi svizzeri**.

Le **fatture emesse nei confronti di tali soggetti non richiedono l'obbligo di fatturazione elettronica** in quanto **non si tratta di soggetti residenti o stabiliti** sul territorio italiano; dovranno invece essere inserite nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (**esterometro**).

Così, ad esempio, le **prestazioni di servizio rese** a clienti **soggetti passivi residenti a Livigno e Campione d'Italia** rientrano nell'ambito di applicazione dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) come **operazioni non soggette per mancanza del presupposto territoriale**. Tali operazioni non sono soggette alla **fatturazione elettronica** (obbligatoria in ambito nazionale tra soggetti passivi nazionali) e devono essere riepilogate nell'**esterometro** indicando nella "**Natura operazione - N2**". In alternativa alla compilazione dell'esterometro **può comunque essere emessa fattura elettronica** con invio al Sdl, **conservazione del file xml** ed **invio di una copia della fattura tradizionale al cliente**.

È quanto confermato dall'Agenzia delle entrate in risposta al quesito (**Faq n. 46 del 21.12.2018**) circa l'obbligo di emissione di fatture elettroniche.

Ai sensi dell'[articolo 7 D.P.R. 633/1972](#), Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano; conseguentemente, le operazioni effettuate nei confronti di soggetti residenti e stabiliti in tali Comuni **si considerano operazioni transfrontaliere** e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (ai sensi dell'[articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015](#)). Tuttavia, poiché i **soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale**, per le operazioni in argomento l'operatore Iva residente o stabilito in Italia **potrà predisporre e inviare la fattura elettronica** al Sdl valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale "**0000000**" e **fornire una copia** (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo **non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture nell'esterometro**.

In caso **di fattura ricevuta da un operatore residente in questi Comuni**, non in possesso di partita Iva ma solo del **codice fiscale**, l'Agenzia delle entrate si era già pronunciata ai fini dello

spesometro (comunicazione Dati fattura) sulla compilazione dei campi relativi all'**identificativo fiscale**, precisando che *“nella generazione del file il sistema prevede l’inserimento obbligatorio degli identificativi del soggetto ai fini Iva con i seguenti elementi: **“Codice identificativo della nazione”** e **“Codice identificativo fiscale”**, il primo identifica lo **Stato di residenza del soggetto**, il secondo il **numero di partita Iva**. Nel caso di operatori economici residenti in tali Comuni si suggerisce, per evitare lo scarto del file, di valorizzare il campo **“Codice identificativo della nazione”** con il codice **“OO”** ed il **“Codice identificativo fiscale”** con il **“codice fiscale del soggetto”**”*.

Si segnala, infine, che a far data **dal 1° gennaio 2020** la territorialità del comune di **Campione d'Italia** e delle **acque italiane del Lago di Lugano**, cambierà ai fini doganali.

Con [Direttiva 18 febbraio 2019 n. 2019/475/Ue](#) e [Regolamento 19 marzo 2019, n. 474](#) che modifica il [Regolamento Ue 952/2013](#), la Commissione europea ha accolto la richiesta dell'Italia di **includere tali Comuni nel territorio doganale dell'Unione** e nell'ambito di applicazione territoriale della [Direttiva 2008/118/CE](#) del Consiglio **ai fini dell'accisa**.

Con lettera del 18 luglio 2017, l'Italia aveva chiesto che il **Comune italiano di Campione d'Italia** e le acque italiane del **Lago di Lugano** fossero inclusi nel territorio doganale dell'Unione ai sensi del [Regolamento \(UE\) n. 952/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché nell'ambito di applicazione territoriale della [Direttiva 2008/118/CE](#) del Consiglio **ai fini dell'accisa**, lasciando nel contempo tali territori **al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale** della [Direttiva 2006/112/CE](#) del Consiglio **ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**.

La richiesta di inclusione del **Comune italiano di Campione d'Italia**, un'exclave italiana nel territorio della Svizzera, e delle **acque italiane del Lago di Lugano**, è motivata dal **venir meno delle motivazioni storiche** che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici. Per gli stessi motivi, era stata richiesta l'inclusione nell'ambito di applicazione territoriale della [Direttiva 2008/118/CE](#) (accise). L'inclusione nel regime doganale permette di fruire, ad esempio, del **regime del transito interno (articolo 227 del Codice Doganale 952/2013)** che consente alle merci unionali di circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione, attraversando un Paese o un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale, quindi **senza pagamento di dazi**.

Resta, invece, l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della [Direttiva 2006/112/CE](#) (Iva), in quanto ciò è essenziale a **garantire condizioni di parità** fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel Comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto Svizzera. **Ai fini Iva, quindi, non cambiano le regole di territorialità**.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)